

CASO 1/2014

Richiesta di interpretazione da Yacht Club Adriaco, Trieste

Regola 70.4 del Regolamento di regata ISAF

Un circolo o un'altra organizzazione affiliata ad una autorità nazionale può chiedere un'interpretazione delle regole, purché non riguardi una protesta o una richiesta di riparazione che possa essere appellata..

LA GIURIA D'APPELLO

composta da Eugenio Torre (Presidente), Marco Alberti, Fabio Donadono (componenti), Anna Maria Bonomo e Giuseppe Russo (componenti supplenti), con Lorena Gucciardi (uditore), ha pronunciato la seguente

decisione

sulla richiesta di interpretazione delle regole trasmessa dalla Segreteria dello Yacht Club Adriaco in data 16/1/2014, riguardante il preambolo alla Parte 2 del Regolamento di regata ISAF e le Norme internazionali per la prevenzione degli abbordi in mare.

Al riguardo va preliminarmente rilevato che la regola 70.4 RRS legittima un circolo o un'altra organizzazione affiliata ad una autorità nazionale di chiedere un'interpretazione delle regole, purché non riguardi una protesta o una richiesta di riparazione che possa essere appellata.

Senonché nella specie è pervenuta alla Giuria d'appello un messaggio di posta elettronica con il seguente testo "Trasmettiamo quanto ricevuto dal prof. (omissis) / La Segreteria / Yacht Club Adriaco / Trieste".

Tale comunicazione non esprime una richiesta, ma si limita alla mera trasmissione di un documento.

Inoltre neppure è possibile evincere chi abbia sottoscritto la comunicazione e con quali poteri di rappresentanza del Circolo.

Per questi motivi

la Giuria d'appello dichiara l'inammissibilità della richiesta trasmessa dalla Segreteria dello Yacht Club Adriaco.

Così deciso in Genova in data 10 maggio 2014

f.to Eugenio Torre, Presidente Giuria d'Appello

copia conforme all'originale